

Traduzione<sup>1</sup>

**Accordo  
tra il Governo della Repubblica di Lituania  
e il Consiglio federale svizzero concernente  
la riaccettazione di persone senza dimora autorizzata  
(Accordo di riaccettazione)**

Concluso il 26 settembre 1996  
Entrato in vigore il 1° novembre 1996  
(Stato 1° novembre 1996)

---

*Il Consiglio federale svizzero  
e  
il Governo della Repubblica di Lituania  
(detti in seguito le Parti contraenti)*

nell'intento di agevolare in uno spirito di collaborazione solidale la riaccettazione e il trasporto in transito di persone,  
*hanno convenuto quanto segue:*

**Art. 1** Riaccettazione di cittadini

- (1) Ciascuna Parte contraente, su richiesta dell'altra Parte, riaccetta senza formalità la persona che non adempie o non adempie più le condizioni d'entrata o di dimora sul territorio nazionale della Parte contraente richiedente, se è comprovabile o verosimile che la persona interessata possiede la cittadinanza della Parte contraente richiesta.
- (2) La Parte contraente richiedente riaccetta questa persona alle medesime condizioni se risulta successivamente che, al momento di lasciare il territorio nazionale della Parte contraente richiedente, non possedeva la cittadinanza della Parte contraente richiesta.
- (3) Se la persona possiede più cittadinanze o un permesso di dimora permanente rilasciato in uno Stato terzo, non vi è obbligo alcuno di riaccettarla se questa può recarsi nello Stato terzo.

**Art. 2** Riaccettazione di cittadini di Stati terzi

- (1) L'articolo 1 del presente Accordo si applica per analogia a cittadini di Stati terzi cui è stato rilasciato un permesso di dimora permanente nel territorio nazionale della Parte contraente richiesta oppure cui è stata riconosciuta la qualità di rifugiato.

RU 1996 2988

<sup>1</sup> Dal testo originale tedesco.

(2) La Parte contraente richiedente riaccetta le persone menzionate nel capoverso 1 se risulta successivamente che, al momento di lasciare il territorio nazionale della Parte richiesta, non possedevano un permesso di dimora permanente o lo statuto di rifugiato sul territorio nazionale della Parte contraente richiesta.

### **Art. 3** Permisso di dimora permanente

È permesso di dimora permanente giusta l'articolo 2 qualsiasi permesso, rilasciato secondo il diritto nazionale dalle autorità competenti di una delle Parti contraenti, elencato nel Protocollo.

### **Art. 4** Termini

(1) La Parte contraente richiesta sbriga per scritto entro otto giorni feriali le domande di riaccettazione indirizzatele.

(2) La Parte contraente richiesta accetta entro un mese la persona di cui ha deciso la riaccettazione. Il termine può essere prorogato su domanda della Parte contraente richiedente.

(3) Se è comprovato che uno straniero ha dimorato ininterrottamente per oltre un anno sul territorio nazionale di una Parte contraente che ne era a conoscenza, questa non può più far valere domande di riaccettazione.

### **Art. 5** Trasporto in transito

(1) Ciascuna Parte contraente, su domanda dell'altra Parte, ammette cittadini di Stati terzi per il trasporto in transito (in seguito: trasporto in transito), a condizione che la continuazione del viaggio negli Stati da attraversare e l'accettazione da parte dello Stato di destinazione siano garantite dalla Parte contraente richiedente. In questo caso non è necessario un visto di transito dalla Parte contraente richiesta.

(2) Il trasporto in transito delle persone di cui nel paragrafo 1 non è chiesto o è negato se vi sono sufficienti motivi per ritenere che, nello Stato di destinazione o in un eventuale Stato di transito, la persona rischia di essere sottoposta a trattamento inumano o a pena di morte oppure è minacciata nella sua vita, integrità fisica o libertà a causa della nazionalità, della religione, della razza o delle sue opinioni politiche.

(3) Il trasporto in transito può inoltre essere negato se la persona deve aspettarsi sul territorio nazionale della Parte contraente richiesta, in uno Stato di transito o nello Stato di destinazione un perseguimento penale o un'esecuzione della pena, tranne che per passaggio illegale del confine.

(4) La domanda di trasporto in transito deve essere presentata e sbrigata per scritto direttamente tra il Ministero dell'Interno della Repubblica di Lituania e il Dipartimento di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera. La forma e il contenuto sono definiti nel Protocollo.

(5) Se rifiuta la domanda di trasporto in transito per inadempimento delle condizioni di cui ai paragrafi 1 a 3, la Parte contraente richiesta comunica per scritto alla Parte contraente richiedente i motivi determinanti il rifiuto. Nonostante una precedente garanzia data alla Parte contraente richiedente, le persone prese a carico per il tra-

sporto in transito possono essere rinviate all'altra Parte se fosse successivamente rilevato che non sono date le condizioni di cui al paragrafo 1 oppure se esistono motivi di rifiuto di cui ai paragrafi 2 e 3. In tal caso, la Parte contraente richiedente deve riaccettarle.

#### **Art. 6** Protezione dei dati

Nella misura in cui la trasmissione di dati personali è richiesta per l'applicazione del presente Accordo, le informazioni devono concernere esclusivamente:

- i dati personali sulla persona da trasferire ed eventualmente quelli dei parenti (cognome, nome, all'occorrenza cognome precedente, soprannomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale e precedente),
- la carta d'identità o il passaporto (numero, durata di validità, data del rilascio, autorità di rilascio, luogo del rilascio, ecc.),
- altri dati indispensabili per identificare la persona da trasferire,
- i luoghi di dimora e gli itinerari,
- i permessi di dimora o i visti accordati da una delle Parti contraenti,
- all'occorrenza, il luogo di deposito di una domanda d'asilo,
- all'occorrenza, la data del deposito di una precedente domanda d'asilo, la data del deposito dell'attuale domanda d'asilo, lo stato della procedura e il tenore della decisione eventualmente pronunciata,
- la garanzia dello Stato di destinazione circa l'accettazione della persona da consegnare.

Il trattamento di questi dati è disciplinato dai principi di cui nel Protocollo d'applicazione del presente Accordo.

#### **Art. 7** Costi

(1) La Parte contraente richiedente assume i costi del trasporto di persone fino al confine della Parte contraente richiedente.

(2) La Parte contraente richiedente assume i costi del trasporto in transito, fino al confine dello Stato di destinazione e, all'occorrenza, anche quelli risultanti dal viaggio di ritorno.

#### **Art. 8** Applicazione dell'Accordo

Il Ministero dell'Interno della Repubblica di Lituania e il Capo del Dipartimento di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera firmano un Protocollo d'applicazione del presente Accordo. Nel Protocollo sono stabiliti:

- a) i servizi ufficiali competenti e le modalità procedurali per la reciproca intesa e per la consegna rispettivamente la riaccettazione,
- b) i documenti e le informazioni necessarie per la consegna rispettivamente la riaccettazione,

- c) le modalità del regolamento dei conti giusta l'articolo 7 del presente Accordo, come anche
- d) le altre modalità necessarie per l'applicazione del presente Accordo.

**Art. 9** Clausola d'intangibilità

(1) Il presente Accordo non tange la Convenzione del 28 luglio 1951<sup>2</sup> sullo statuto dei rifugiati nel tenore del protocollo del 31 gennaio 1967<sup>3</sup> sullo statuto dei rifugiati.

(2) Il presente Accordo non tange gli impegni derivanti dai trattati internazionali di estradizione.

**Art. 10** Principio della buona collaborazione

Le Parti contraenti si impegnano a risolvere di comune accordo i problemi che sorgessero nell'applicazione del presente Accordo. Correntemente si informano reciprocamente sulle esigenze poste per l'entrata di cittadini di Stati terzi nel loro territorio.

**Art. 11** Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese seguente la firma.

**Art. 12** Modifica e sospensione

Il presente Accordo può essere modificato d'intesa fra le Parti contraenti mediante scambio di note diplomatiche.

Ciascuna Parte contraente può, per motivi importanti d'ordine pubblico, di sicurezza o di sanità, sospendere provvisoriamente tutto o parte del presente Accordo, ad eccezione dell'articolo 1. L'introduzione e la revoca della sospensione devono essere comunicate immediatamente all'altra Parte contraente per scritto e per via diplomatica.

**Art. 13** Denuncia

Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo indeterminato, se non è denunciato per scritto e per via diplomatica da una delle Parti contraenti. In questo caso, l'Accordo è abrogato il trentesimo giorno seguente la ricezione della notificazione della denuncia.

<sup>2</sup> RS 0.142.30

<sup>3</sup> RS 0.142.301

Fatto a Vilnius, il 26 settembre 1996 in due esemplari originali redatti nelle lingue tedesca e lituana, entrambi i testi facenti parimente fede.

Per il  
Consiglio federale svizzero:  
Pierre Luciri

Per il Governo  
della Repubblica di Lituania:  
Rimantas Sidlauskas

---

## Protocollo

---

*Il Capo del Dipartimento di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera  
e  
il Ministro dell'Interno della Repubblica di Lituania,  
(in seguito Parti contraenti),*

per l'applicazione dell'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lituania concernente la riaccettazione di persone senza dimora autorizzata, (in seguito Accordo),

*hanno convenuto, in virtù dell'articolo 8 di detto Accordo, quanto segue:*

### **1 Ad articolo 1 dell'Accordo:**

1.1 La prova della cittadinanza è adottata segnatamente mediante i seguenti documenti:

- a) per la cittadinanza lituana:
  - passaporto valido di un cittadino della Repubblica di Lituania;
  - passaporto diplomatico valido;
  - documento di viaggio per fanciulli, valido;
  - documento valido di viaggio di ritorno;
- b) per la cittadinanza svizzera:
  - carta d'identità valida;
  - documento valido sostituito il passaporto con fotografia;
  - passaporti validi di qualunque tipo.

Su presentazione di simili documenti le Parti contraenti riconoscono in modo vincolante che è data la prova della cittadinanza, senza che sia necessaria un'ulteriore verifica.

1.2 L'attendibilità della cittadinanza può essere resa in particolare mediante i seguenti documenti:

- a) per la cittadinanza lituana:
  - tutti i documenti di cui al numero 1.1 del presente Protocollo, anche se scaduti;
  - licenze di condurre:
  - atti di nascita;
  - dichiarazioni di testimoni;
  - indicazioni fornite dall'interessato stesso;
  - la lingua della persona interessata;
- b) per la cittadinanza svizzera:
  - tutti i documenti di cui al numero 1.1 del presente Protocollo, anche se scaduti;

- attestati personali che provano l'appartenenza alle forze armate svizzere;
- carte d'identità;
- licenze di condurre;
- atti di nascita;
- dichiarazioni di testimoni;
- indicazioni fornite dall'interessato stesso;
- la lingua della persona interessata.

In questi casi, la cittadinanza è considerata stabilita tra le Parti contraenti finché la Parte richiessa non l'ha confutata in un termine di otto giorni feriali.

- 1.3 Se la Parte contraente richiedente ritiene che la cittadinanza sia attendibile giusta il numero 1.2 del presente Protocollo, trasmette per scritto alla Parte richiessa i dati seguenti sulla persona interessata:
- a) nome e cognome, compreso eventualmente il cognome da nubile;
  - b) data e luogo di nascita;
  - c) ultimo indirizzo conosciuto nello Stato d'origine;
  - d) fotocopie dei documenti che stabiliscono l'attendibilità della cittadinanza o dell'identità.

La risposta è immediatamente comunicata per scritto alla Parte contraente richiedente.

- 1.4 In caso di accettazione di persone bisognose di cure mediche, è inoltre trasmessa una descrizione dello stato di salute ed eventualmente è comunicata la necessità di un trattamento speciale, quale assistenza medica o altra, sorveglianza o trasporto con ambulanza (ev. certificato medico).

## **2 Ad articoli 2 e 3 dell'Accordo:**

- 2.1 L'accettazione sul fondamento dell'articolo 2 dell'Accordo avviene su domanda scritta della Parte contraente richiedente. La domanda d'accettazione deve contenere i dati seguenti:
- a) nome e cognome, eventualmente il cognome da nubile;
  - b) data e luogo di nascita;
  - c) cittadinanza;
  - d) ultimo indirizzo conosciuto nello Stato contraente richiesto;
  - e) tipo, numero di serie e durata di validità del passaporto o di altri documenti di viaggio nonché denominazione dell'autorità di rilascio con allegata la fotocopia del documento di viaggio.
- 2.2 La dimora permanente è comprovata mediante:
- a) sul territorio della Repubblica di Lituania:
    - documento di viaggio per apolidi, rilasciato dalle autorità lituane competenti;
    - permesso di dimora;
  - b) sul territorio della Confederazione Svizzera:

- permesso C per stranieri valido, rilasciato dalla polizia cantonale degli stranieri a uno straniero che soggiorna in Svizzera;
  - documento valido di viaggio per rifugiato ai sensi della convenzione del 28 luglio 1951<sup>4</sup> sullo statuto dei rifugiati (titolo di viaggio giusta la convenzione);
  - passaporto valido per stranieri.
- 2.3 Il numero 1.2 del presente Protocollo si applica per analogia per rendere attendibile la dimora permanente. In tal caso l'accettazione avviene unicamente con l'assenso espresso della Parte contraente richiedente. Quest'ultima risponde alla domanda entro quindici giorni feriali.

### **3 Ad articolo 1 a 3 dell'Accordo:**

- 3.1 Per la presentazione, la ricezione e il disbrigo della domanda di riaccettazione sono competenti le seguenti autorità:

- a) per la Repubblica di Lituania:  
Ministero dell'Interno, Migrationsdepartement  
Indirizzo postale: Saltoniskiu 19 2000 Vilnius Lituania  
Fax: (3702)72 53 64  
Tel.: (3702)72 30 69
- b) per la Confederazione Svizzera:  
Dipartimento federale di giustizia e polizia  
Ufficio federale dei rifugiati (UFR)<sup>5</sup>  
Indirizzo postale: Taubenstrasse 16, CH - 3003 Berna  
Fax: (0041)31 325 91 15  
Tel.: (0041)31 325 92 91

- 3.2 La riaccettazione di persone può aver luogo ai seguenti posti di confine:

- a) per la Repubblica di Lituania:
- Vilnius, aeroporto internazionale
  - Kaunas, aeroporto internazionale
- b) per la Confederazione Svizzera:
- Zurigo, aeroporto internazionale Kloten
  - Ginevra, aeroporto internazionale Cointrin

### **4 Ad articolo 4 dell'Accordo:**

I termini giusta il capoverso 4 sono termini massimi. Il termine inizia a contare dalla notificazione della domanda di riaccettazione alla Parte contraente richiedente.

<sup>4</sup> RS 0.142.30

<sup>5</sup> Ora: Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Ambito direzionale Asilo, Divisione Dublino. Indirizzo: Quellenweg 6, CH-3003 Berna-Wabern, Fax: ++41 /58 325 92 33, Tel: ++41 /58 325 92 02, ++41 /58 325 93 69 (vedi RU 2014 4451).

**5 Ad articolo 5 dell'Accordo:**

- 5.1 Per la presentazione, la ricezione e il disbrigo della domanda di trasporto in transito sono competenti le seguenti autorità:
- a) per la Repubblica di Lituania:  
Ministero dell'Interno, Migrationsdepartement  
Indirizzo postale: Saltoniskiu 19 2000 Vilnius Lituania  
Fax: (3702)72 53 64  
Tel.: (3702)72 30 69
  - b) per la Confederazione Svizzera:  
Dipartimento federale di giustizia e polizia  
Ufficio federale dei rifugiati (UFR)<sup>6</sup>  
Indirizzo postale: Taubenstrasse 16, CH - 3003 Berna  
Fax: (0041)31 325 91 15  
Tel.: (0041)31 325 92 91
- 5.2 La domanda di trasporto in transito deve contenere i seguenti dati della persona da trasportare in transito:
- a) nome e cognome, eventualmente il cognome da nubile;
  - b) data e luogo di nascita;
  - c) cittadinanza;
  - d) ultimo indirizzo noto nello Stato di destinazione;
  - e) tipo, numero di serie, durata di validità del passaporto o di un documento analogo di viaggio nonché denominazione dell'autorità di rilascio con allegata la fotocopia del documento di viaggio.
- 5.3 Nella domanda di trasporto in transito deve essere indicato se per la persona da trasportare in transito sono necessarie speciali misure di sicurezza, assistenza medica o altra assistenza.
- 5.4 La domanda di trasporto in transito è presentata e sbrigata per scritto. La Parte contraente richiesta risponde entro cinque giorni feriali dalla ricezione della domanda.
- 5.5 Se la Parte contraente richiesta approva una domanda, il trasporto in transito deve avvenire entro 30 giorni dalla data della risposta scritta.
- 5.6 Il momento preciso e le modalità della consegna e del trasporto in transito (numero del volo, orario di Partenza e di arrivo, dati personali di eventuali accompagnatori) sono convenuti direttamente tra le autorità competenti delle Parti contraenti. Se il trasporto in transito nello Stato contraente richiesto avviene via terra, possono essere proposte, per ciascun trasporto, al massimo 30 persone.

<sup>6</sup> Ora: Segreteria di Stato della migrazione(SEM), Ambito direzionale Cooperazione internazionale, Divisione Ritorno, Sezione swissREPAT. Indirizzo: casella postale 314, 8058 Zurigo-Aeroporto, Fax: ++41 /41 816 74 58, Tel: ++41 /43 816 74 55 (vedi RU 2014 4451).

**6 Ad articolo 6 dell'Accordo:**

Per quanto concerne la trasmissione di dati personali secondo l'articolo 6 dell'Accordo, devono essere osservati i seguenti principi:

- a) L'uso dei dati da parte del destinatario è autorizzato soltanto allo scopo indicato e alle condizioni fissate dalla Parte contraente mittente.
- b) Il destinatario informa la Parte contraente mittente, su richiesta, in merito all'uso dei dati trasmessi e dei risultati così ottenuti.
- c) I dati personali possono essere trasmessi esclusivamente agli organi competenti. Qualsiasi ulteriore trasmissione ad altri organi deve essere precedentemente autorizzata dall'organo mittente.
- d) La Parte contraente mittente deve accertarsi dell'esattezza dei dati da trasmettere come anche della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. All'uopo deve essere tenuto conto dei divieti di trasmissione vigenti secondo il rispettivo diritto nazionale. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che la trasmissione era indebita, il mittente deve avvertire immediatamente il destinatario. Quest'ultimo è obbligato a procedere alla rettificazione o alla distruzione necessaria.
- e) Alla persona interessata, su richiesta, devono essere comunicate le informazioni disponibili su di lei e sullo scopo dell'uso previsto. Non vi è obbligo di comunicare informazioni se da una considerazione risulta che l'interesse pubblico a non comunicare informazioni è preponderante rispetto all'interesse ad essere informata della persona in questione.

Per il rimanente, il diritto della persona interessata a ricevere informazioni sui dati che la concernono personalmente risulta dal diritto nazionale della Parte contraente sul cui territorio nazionale è stata chiesta l'informazione.

- f) I dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esige lo scopo per cui i dati sono stati comunicati. Le Parti contraenti incaricano un organo indipendente adeguato di controllare il trattamento e l'uso di questi dati.
- g) Le due Parti contraenti devono attestare nei rispettivi incarti la trasmissione e la ricezione di dati personali.
- h) Le due Parti contraenti devono proteggere efficacemente contro l'accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata i dati personali trasmessi. In ogni caso, i dati trasmessi beneficiano almeno della protezione di cui godono i dati del medesimo tipo sul fondamento della legislazione della Parte contraente mittente.

**7** Gli organi competenti delle Parti contraenti usano – riservate convenzioni divergenti – la lingua tedesca rispettivamente la lingua inglese per l'applicazione dell'Accordo o del presente Protocollo.

**8** Gli esperti designati delle Parti contraenti valutano l'esperienza fatta nell'applicazione dell'Accordo e del Protocollo. Si trasmettono modelli dei

rispettivi titoli di viaggio e visti validi. Se necessario, può essere convenuto un incontro.

**9** Il presente Protocollo entra in vigore contemporaneamente all'Accordo.

Fatto a Vilnius, il 26 settembre 1996 in due esemplari originali, nelle lingue tedesca e lituana, entrambi i testi facenti parimente fede.

Per il capo  
del Dipartimento di giustizia e polizia  
della Confederazione Svizzera:

Pierre Luciri

Per il Ministro  
dell'Interno  
della Repubblica di Lituania:

Rimantas Pukanasis

